

- di conseguenza, annullare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione della Commissione nella parte in cui essi si riferiscono alle ricorrenti, e ridurre le ammende corrispondenti;
- condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di primo grado e della presente impugnazione.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. I primi due riguardano il cartello CPT e gli ultimi due il cartello CDT.

Primo motivo: il Tribunale non ha statuito sul motivo della SDI sulla base di cui le vendite di prodotti non oggetto di cartelli avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo dell'ammenda del cartello CPT. Anche supponendo che il ragionamento del Tribunale in merito all'esistenza di una violazione unica e continuata offra una giustificazione implicita del rigetto del motivo della SDI (quod non), tale giustificazione implicita viola gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> (gli orientamenti per il calcolo delle ammende).

Secondo motivo: per quanto riguarda la determinazione della data in cui è terminato il cartello CPT, il Tribunale ha rigettato senza alcuna valida motivazione il motivo della SDI secondo cui la collusione richiede il coinvolgimento di almeno due imprese, e inoltre ha violato l'articolo 101 TFUE nella parte in cui la sentenza ha statuito che la partecipazione della SDI al cartello CPT è durata sino al 15 novembre 2006. Inoltre, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento nella parte in cui ha rifiutato di ridurre l'ammenda inflitta alla SDI.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione, nel calcolo dell'ammenda del cartello CDT, le vendite della SDI alla Samsung Electronics Corporation (SEC). Il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di vendite nel SEE alla luce degli orientamenti per il calcolo delle ammende nella parte in cui non ha determinato il luogo in cui avviene la concorrenza.

Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione, da cui è derivata la mancata concessione alla SDI di una riduzione dell'ammenda del 50 % con riferimento al cartello CDT. Le conclusioni del Tribunale riguardo al cartello CPT sono giuridicamente irrilevanti nel contesto del cartello CDT. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente applicato la comunicazione sulla cooperazione e ha errato nell'accogliere l'affermazione della Commissione secondo cui la mancata descrizione dell'elemento di ripartizione del mercato dell'infrazione della SDI nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti potrebbe, in sé, incidere sulla valutazione della cooperazione della SDI durante il procedimento amministrativo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 dalla Koninklijke Philips Electronics NV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre, causa T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commissione europea**

**(Causa C-622/15 P)**

(2016/C 027/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Koninklijke Philips Electronics NV (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree, S. Molin, advocaten)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-92/13;
- annullare, in toto o in parte, gli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), e 1, paragrafo 2, lettera f), gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e gli articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguardano la Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «KPNV»); e/ o ridurre le ammende inflitte alla KPNV negli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e di quello di impugnazione.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi e principali argomenti:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> ritenendo che la Commissione potesse qualificare le vendite di tubi catodici (in prosieguo: i «CRT») effettuate dal gruppo LPD al gruppo Philips (e al gruppo LGE) come vendite all'interno del gruppo e ritenendo che la Commissione fosse legittimata a ricomprendere nel calcolo dell'ammenda inflitta alla KPNV il valore delle vendite dirette intercorse nel SEE attraverso i prodotti trasformati (i «DSTP»), per quanto riguarda vendite a valle di schermi di computer e televisori a colori da parte di controllate della KPNV che incorporavano CRT forniti dal gruppo LPD.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non abbia violato il diritto di difesa della KPNV allorché ha scelto — anche nel contesto della presente causa — di non includere il gruppo LPD nel procedimento amministrativo e di emettere nei suoi confronti una comunicazione sugli addebiti in quanto la KPNV avrebbe l'obbligo generale di prudenza di conservare, nei suoi libri e archivi, informazioni relative alle attività del gruppo LPD, persino in ipotesi di bancarotta della LPD.

Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nell'aver erroneamente interpretato il motivo dedotto dalla KPNV in merito al trattamento dei DSTP e, in tal modo, non si è pronunciato su uno dei principali motivi di ricorso della KPNV avverso la decisione. La ricorrente sostiene, inoltre, di essere stata privata della tutela del principio fondamentale di parità di trattamento in quanto il Tribunale non ha riconosciuto che sono stati applicate norme giuridiche diverse a imprese diverse nel determinare la base di calcolo dell'ammenda. Da tale trattamento discriminatorio è derivata un'ammenda molto più elevata a carico della KPNV.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 20 novembre 2015 dalla Toshiba Corp. avverso la sentenza del Tribunale  
(Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-104/13, Toshiba Corp./Commissione europea**

**(Causa C-623/15 P)**

(2016/C 027/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Toshiba Corp. (rappresentanti: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan, avocat, A. Kadri, Solicitor)